

Sentenza Corte di Cassazione 26 giugno 1999, n. 6663

Sezione Lavoro

Mansioni del lavoratore – Ius variandi – Rifiuto del lavoratore di svolgere mansioni inferiori – Legittimità solo se proporzionato e conforme a buona fede

L'illegittimo comportamento del datore di lavoro consistente nell'assegnazione del dipendente a mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla sua qualifica può giustificare il rifiuto della prestazione lavorativa, in forza dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., purché la reazione risulti proporzionata e conforme a buona fede (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza impugnata nella quale, in base all'interpretazione del c.c.n.l. del commercio da applicare, era stato accertato che nelle mansioni del terzo livello - vale a dire commesso provetto - rientrava anche quella attinente all'espletamento di operazioni di incasso, sicché l'assegnazione alla cassa doveva considerarsi esercizio legittimo dello ius variandi del datore di lavoro e, conseguentemente, il rifiuto opposto allo svolgimento della predetta mansione doveva considerarsi non giustificato).